

XCVIII.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione generale dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 179) — Parla il Ministro guardasigilli — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del senatore Mazzolani al cap. 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, e risposta del ministro guardasigilli — Interloquisce il senatore Taiani, che ritira l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, dopo dichiarazioni del ministro — Si approvano tutti i capitoli del bilancio ed i quattro articoli del progetto di legge — Presentazione di progetti di legge — Approvazione del progetto di legge: « Esercizio provvisorio a tutto luglio 1901 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1901 » (N. 191) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 190) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1^o luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'amministrazione della Colonia » (N. 186) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 164) — Approvazione del progetto di legge: « Ricostituzione in Comune autonomo del soppresso comune di Barlassina » (N. 168) — Discussione del progetto di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture » (N. 160) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Lucchini G., Pierantoni, Massabò, relatore, ed il ministro guardasigilli — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. 1 e della rispettiva tabella — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione del progetto di legge n. 160 — Senza discussione si approvano gli articoli da 2 a 5 — Agli articoli 6 e 7 riferisce su due petizioni il relatore senatore Massabò — I due articoli sono approvati e, senza discussione, anche gli altri da 8 a 13 ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri: degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-1902 » (N. 179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del

Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-1902».

Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le sobrie osservazioni degli onorevoli senatori che intervennero nella discussione e quelle dell'onor. relatore, basterebbero a rammentarmi, anche indipendentemente da qualunque altra considerazione, che l'ora del tempo consiglia ed impone la brevità dei discorsi. E come i vari oratori non si lasciarono vincere dall'importanza delle questioni sollevate, paghi solo di mostrare, se pur vi fosse il bisogno, che il Senato volge, con vigile cura, la sua sollecitudine ai servizi amministrativi e all'opera legislativa del Governo in relazione al bilancio della grazia e giustizia, così io imiterò il loro esempio.

Incomincio da quei servizi amministrativi, che furono tema ad osservazioni della Commissione permanente di finanza, riassunti nelle due raccomandazioni, che si riferiscono l'una agli applicati al Ministero di grazia e giustizia, l'altra al riordinamento dell'ufficio di traduzione.

Non sarei sincero, come piacemi sempre di essere, se affermassi che, nelle disapplicazioni, sono andato al di là del mio predecessore, l'onorevole Gianturco, il quale fu costretto a far sosta dalla necessità delle cose, e dall'interesse del servizio, che talvolta s'impongono e vincono la volontà del ministro.

Basta a dimostrare questa necessità che io accenni a quel che erano e sono gli organici del Ministero ed al numero degli affari.

Dal 1872 in poi l'aumento del personale che in tutte le amministrazioni centrali si è elevato a una media di 99 impiegati per ciascuna, crebbe a soli 13 in quella di grazia e giustizia, nella quale invece gli affari, che allora toccavano appena i 101,504, ora raggiungono i 246,815. Ad esempio, le domande di grazia che ascendevano appena ad 11,000, ora sono più che triplicate, talchè si dovette sdoppiare la divisione penale e aumentare le sezioni, poichè accadeva che un numero notevolissimo di domande giacesse negli archivi, senza che si avesse neppure il tempo e l'agio di pigliarne notizia, se speciali raccomandazioni non influivano a farle disseppellire, ponendo così in luce poco bene-

vola una delle più nobili prerogative della Corona. L'eloquenza di queste cifre non ha bisogno di essere commentata. Ma oltre ciò, non conviene dimenticare la natura e l'indole degli affari che rendono più complesso ed arduo il lavoro e non a tutti ugualmente facile attendere al disbrigo di essi. Nuovi istituti si sono aggiunti a quelli di un tempo, per effetto delle leggi penali, dell'ordinamento giudiziario, delle leggi ecclesiastiche ed altre delle quali taccio per brevità. Oltre a ciò conviene rammentare che allo studio delle riforme legislative, che si va sempre più estendendo e specializzando, non basta certo l'opera degli impiegati, che da necessità burocratiche sono costretti ad occuparsi di materie non sempre attinenti a tali studi e ai quali ad ogni modo non potrebbero essere dedicati, senza distrarli dalle loro ordinarie mansioni e togliere i migliori alle cure diurne dell'amministrazione, che pure richiedono intelligenza e cultura. Non credo che l'Ufficio centrale troverebbe scorretto che per la preparazione di studi e lavori legislativi, quali ad esempio il Codice di procedura penale, o di regolamenti per esecuzione di leggi, quale è quello per l'attuazione della legge sul procedimento sommario, il ministro, per tali lavori, o per incarichi speciali e temporanei chiami funzionari noti per la loro competenza in siffatte materie.

Ma, ripeto, queste spiegazioni che servono a giustificare l'opera mia, non solo, ma anche quella del mio predecessore, nulla tolgono a che io aderendo alle assennate considerazioni dell'Ufficio centrale ne accetti volentieri la raccomandazione. E quindi farò del mio meglio perchè un sistema che, sotto l'apparenza dell'interesse del servizio, può talvolta mascherare favoritismi deplorabili, abbia le minori proporzioni possibili.

Con maggiore facilità, e perchè lo richiede l'interesse della buona amministrazione, mi è consentito accogliere la seconda raccomandazione della Commissione permanente, diretta a far sì che l'Ufficio di traduzione abbia un assetto migliore. Infatti io non solo sono in quest'ordine d'idee, ma nello identico senso feci eccitamenti al ministro del tempo, allorchè fui relatore della Giunta generale del bilancio.

Non aggiungerò nulla ai saggi consigli della Commissione permanente, che ben a ragione

segnala quale e quanta sia l'importanza dell'Ufficio di traduzione, nell'interesse pubblico e in quello dei privati. Per questi deve curare le traduzioni, di migliaia di atti, contrattuali, dello stato civile, d'ultima volontà ed altri. Ma soprattutto importanti sono le leggi, gli atti governativi provenienti dall'estero, in virtù dei trattati, in specie quelli attinenti alle procedure penali.

Certo è mestieri provvedere affinché si abbia un ufficio, che offra non solo per le persone le maggiori possibili garanzie di capacità, ma che spedisca gli affari con tutta diligenza e sollecitudine.

Tanto più agevolmente si potrà riordinarlo, ove, come notai e suggerii nella relazione a cui ho accennato, si provveda a che il servizio che si rende ai privati spesso agiati, che ne traggono profitto, sia da questi retribuito con un equo e giusto compenso. Infatti dalla media di un quinquennio apparisce che circa ottantamila l'anno sono gli atti di cause civili, quelli dello stato civile, ed altri che non occorre enumerare, e che se imitando l'esempio degli Stati esteri si stabilisse un più congruo diritto, i proventi basterebbero ad esuberanza per le spese occorrenti a riordinare e sistemare senza onere dello Stato, l'Ufficio di traduzione.

Non avrei indugiato a dare a tal fine le opportune disposizioni, se non avessi creduto debito mio di rendere omaggio al voto del Senato che nel disegno di legge ricordato dall'onorevole relatore, deliberò che gli organici debbano essere approvati per legge speciale. Altrimenti il desiderato ordinamento dell'Ufficio di traduzioni, per il quale io aveva già studiato il regolamento sarebbe un fatto compiuto.

Mi riservo quindi di provvedere per legge e sollecitamente, anche nell'interesse dei numerosi italiani che sono all'estero, degli scambi e dell'esecuzione dei trattati.

Queste osservazioni sul meccanismo burocratico che si accentra e funziona nel Ministero di grazia e giustizia, per associazione d'idee mi ricordano l'invito rivoltomi dall'illustre senatore Canonico, perchè io studi se non sia il caso di creare un istituto legislativo, dell'indole di quello vagheggiato molti anni or sono quando si discuteva il disegno di legge per la Cassazione unica penale.

Non potrei che far plauso al pensiero di at-

tuare un istituto, di cui l'oratore ha con tanta evidenza di ragioni mostrato i vantaggi. Questo pensiero ebbe anche alcuno de' miei predecessori, che volle tradurlo in atto, ma con effetto impari alle concepite speranze.

Indagherò le ragioni perchè l'iniziativa presa fu abbandonata; se cioè l'insuccesso fosse dovuto al metodo prescelto o a difficoltà di uomini e di cose. Di certo non è agevole in tanta specializzazione di materie legislative e in tanta differenza di tendenze, di sistemi e di scuole, e insieme in tanto studio di parsimonia nelle spese, riunire in un ufficio, quale è quello voluto, una accolta di uomini eminenti, quali dovrebbero essere coloro che fossero incaricati di preordinare le riforme legislative, curare la corretta dizione delle leggi, segnalare le deficienze e gli errori nell'attuazione delle medesime.

Ma queste difficoltà, e i mal riusciti tentativi fatti in Italia e fuori non debbono esser di ostacolo a che siano rinnovati, ed io ringrazio l'onore senatore Canonico d'avermi additato un argomento di studio così seducente.

Pur troppo però è il caso di ripetere l'antico motto *ars longa vita brevis*, applicabile soprattutto alla vita ministeriale, come dissi anche or volgono pochi giorni alla Camera, dove con meno circoscritte espressioni di desiderii, numerosi oratori spaziarono nell'orizzonte sconfinato delle riforme.

Alle medesime, aggiungerò l'altra non meno degna di considerazione di cui con tanto acume e senso pratico discorsero gli onorevoli senatori Massabò, Astengo e il relatore, attinente alla legge sul notariato.

Il senatore Astengo accennò agli inconvenienti che derivano dalla disposizione che vuole preferita l'anzianità d'esame nel conferimento dei posti di notaio, disposizione la quale torna a esclusivo vantaggio di persone, che senza aver esercitato la professione, aspettano il momento opportuno, per concorrere alle sedi migliori. Ed è vero il fatto, come è vero che la legge è così intesa ed applicata per lunga consuetudine, sebbene essa non stabilisca tassativamente che si debba sempre dare la preferenza all'anzianità.

Ciò posto, non parmi che vi sia necessità di una modificazione alla legge per temperare con una meno rigorosa interpretazione gli effetti della disposizione di cui ha parlato il se-

natore Astengo. Se, come a me sembra, ciò potrà farsi, terrò conto delle sue osservazioni a favore dei notai che effettivamente esercitano la professione, quante volte concorrano ai posti vacanti, a fin di pigliare riguardo ai medesimi un' equa risoluzione.

Non è egualmente facile adottare l'altra, desiderata dall'onorevole Massabò, che vorrebbe abolita la limitazione delle residenze e delle stipulazioni, poichè ciò tocca all'organismo della legge notarile, e quindi non potrei assumere alcun impegno per una modificazione così sostanziale.

Invece, sebbene non sia molto facile dire oggi il modo, convengo anche io nelle osservazioni del Massabò e di altri suoi colleghi, che non si deve più indugiare a provvedere per gli impiegati degli archivi notarili, intorno ai quali feci identica dichiarazione nell'altro ramo del Parlamento.

Le sorti di questi onesti e laboriosi impiegati è giusto che siano migliorate e sistemate, ed a loro favore deve essere utilizzata non poca parte di quanto si ritrae dei proventi delle tasse e dai sopravvanzi dei fondi degli archivi stessi.

Fin da quando ebbi l'onore di essere sottosegretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia, studiai questo problema; lo riprenderò in esame colla speranza di poter sottoporre, in tempo non lontano, proposte concrete alle deliberazioni del Parlamento.

Ma a porre mano a ben altre e più ardue riforme mi eccitarono i senatori Massabò e Miraglia e la Commissione permanente. Vi accenno fugacemente, perchè voglio mantenere la promessa di essere breve.

Il senatore Massabò con un modesto accenno ha richiamato l'attenzione mia e del Senato sul problema della riforma giudiziaria, ed a lui con l'autorità che gli viene dalla sua speciale competenza, si è associato l'onor. senatore Taiani. Solo questi ha espresso i suoi dubbi sulla probabilità di portare e condurre in porto una riforma radicale ed organica. Orbene io ho questa fiducia e mi auguro che l'on. Taiani il quale osò tentarla e fu anzi il precursore di essa, quando sarà il momento di affrontarla non vorrà rifiutarle il potente contributo dell'ingegno suo e della sua competenza, ed i dubbi da lui ma-

nifestati non impediranno che egli aiuti e cooperi efficacemente a compierla.

Tale riforma è necessaria ed improrogabile. Ne converrà anche il senatore Massabò, poichè anche se si volesse accettare il sistema del giudice unico da lui suggerito, questo non potrebbe attuarsi, senza toccare tutto l'ordinamento dell'amministrazione della giustizia. Ma non è l'ora di indugiarmi in particolari, solo ripeterò quanto dissi alla Camera, che cioè a questa riforma io consacrerò tutta la mia buona volontà, perchè non sia oltre ritardata.

L'altra proposta di legge che intendo presentare è quella per la riforma del Codice di procedura penale, sulla quale ieri ha con tanta acutezza di critica, e con la consueta dottrina, discorso l'onorevole senatore Miraglia; ed ha espresso dei timori sui quali mi importa di rassicurarlo, pur senza anticipare una discussione e che egli stesso reputa prematura. Egli infatti pigliando argomento da alcune pubblicazioni sugli studi e i lavori della Commissione che prepara il progetto del Codice di procedura, dubita e teme che la ideata riforma possa aumentare la delinquenza che è una vergogna del nostro paese.

Anzitutto non consento nell'affermazione che la delinquenza sia in continuo aumento nei reati gravi, poichè lo è solo, per ragioni note, nelle contravvenzioni.

Certamente non posso dividere il timore che influirà ad aumentarlo un Codice di rito desiderato e voluto perchè sia strumento efficace della difesa dei galantuomini, e della scoperta e punizione dei colpevoli. E quindi aspetto con tranquilla fiducia l'opera alla quale intende con tanta diligenza e con tanto amore la Commissione nominata e confermata dai miei predecessori e da me, della quale fanno parte non pochi fra i più eminenti giuristi, fra gli uomini più esperti delle discipline forensi.

È vero che la Commissione formulò la serie di proposte fondamentali ricordate dal senatore Miraglia, ma sulle medesime non solo non ha preso risoluzioni definitive, ma ha chiesto i pareri della Magistratura, delle Facoltà giuridiche, dei Consigli dell'Ordine e quando il progetto sarà concretato - ciò che spero fra breve - esso verrà sottoposto alle deliberazioni dei due rami del Parlamento che raccoglie tanta parte di valorosi cultori delle scienze giuridiche.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

Quindi la mia fiducia può essere condivisa dal senatore Miraglia e dal Senato. E tutti possiamo augurarci che la riforma, da lungo tempo meditata e studiata, riuscirà degna di questa terra italiana che un sommo criminalista chiamò culla e grembo della sincera, leale e genuina giurisprudenza penale. (*Benissimo*).

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io sono lieto di avere provocato le dichiarazioni dell'onor. guardasigilli, delle quali sono soddisfatto e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli; ne do lettura:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generall.		
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	644,570 »
2	Ministero - Personale straordinario	54,485 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	49,000 »
4	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	70,000 »
5	Indennità di tramutamento	118,000 »
6	Indennità di supplenza e di missione	195,000 »
7	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti	14,000 »
8	Indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria (Regio Decreto 17 dicembre 1896, n. 514)	10,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine)	10,700 »
10	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
11	Spese di stampa	159,040 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	16,800 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	18,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,361,095 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	1,361,095 »
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
16	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	13,000 »
17	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
18	Spese casuali	18,000 »
		1,563,095 »
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,052,000 »
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	138,000 »
		7,190,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
21	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	23,157,210 »
22	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Idem)	719,645 »
23	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,400,000 »
24	Pigioni (Spese fisse)	109,844 78
25	Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
26	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari	13,000 »
27	Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili. (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34) (Spesa d'ordine)	6,000 »
		32,415,699 78

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

28	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	17,167 63
29	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
30	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	2,000 »
		<hr/>
		19,599 63

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

31	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	158,506 18
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,563,095 »
Debito vitalizio	7,190,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,415,699 78
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	41,168,794 78

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	19,599 63
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	19,599 63
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	41,188,394 41

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	158,506 18
---	-------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	41,188,394 41
Categoria IV. — Partite di giro	158,506 18
TOTALE generale	41,346,900 59

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	240,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,100 »
3	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per successivi acquisti	11,411,900 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	1,700 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,500 »
		11,787,200 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	230,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,890,000 »
		6,120,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,400,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,040,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,460,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

12	Esazione e ricupero di capitali	1,600,000 »
----	---	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,787,200 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	6,120,000 »
Proventi diversi	2,460,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	20,367,200 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali	1,600,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	1,600,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	21,967,200 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Personale (Spese fisse)	488,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine) . . .	470,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato, ed alle rispettive famiglie	9,000 »
5	Spese pel servizio esterno	120,000 »
6	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
7	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
8	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	80,000 »
9	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
10	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	40,000 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
12	Spese d'ufficio	18,000 »
13	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		1,541,715 »

Spese di liti e contrattuali.		
15	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	300,000 »
16	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		333,000 »
Contribuzioni e tasse.		
17	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	440,920 »
18	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	465,000 »
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	320,000 »
20	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
21	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		1,231,920 »
Spese patrimoniali.		
22	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
23	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	90,000 »
24	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	870,000 »
25	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
26	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
27	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
28	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,370,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
29	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
30	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	3,695,000 »
31	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressate (Spese fisse ed obbligatorie)	1,000,000 »
32	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
33	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,800 »
34	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	65,000 »
35	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	439,000 »

PRESIDENTE. Su questo capitolo ha facoltà di parlare il senatore Mazzolani.

MAZZOLANI. La Commissione permanente di finanze ha fatto su questo articolo delle giustissime ed opportune osservazioni; ed io prendo motivo da queste per aggiungerne qualche altra d'indole più generale; ma sarò brevissimo.

Io mi unisco alla Commissione permanente di finanze nel far l'elogio del modo con cui l'Amministrazione del Fondo per il culto conduce la sua azienda; ma mi permetto di soggiungere che in qualche parte si va frustrando, o almeno paralizzando un poco, l'azione di questa amministrazione, che ora procede regolarmente, coll'addossare alla medesima una infinità di spese alle quali essa non sarebbe tenuta per la legge del 7 luglio 1866.

A parer mio questa legge è una legge fondamentale la quale contiene una specie di testamento. Vi sono indicati, infatti, i pesi patrimoniali che s'impone di soddisfare; vi sono disposizioni che possono dirsi legati pei quali lo Stato, le provincie, i comuni vengono esonerati dalle spese di culto che fossero a loro carico; vi si nominano gli usufruttuari nelle persone dei religiosi che debbono godere la pensione, tutte le quali cose sono tassativamente ordinate coll'articolo 28; ed infine nel-

l'art. 35 è contenuta la istituzione dell'erede, e gli eredi sono lo Stato e i comuni.

Stando così le cose, non sarebbe stato lecito, a parer mio, d'imporre al Fondo per il culto altre prestazioni fuori di quelle tassativamente contemplate dalla detta legge, perchè vi sono i diritti dei terzi, che dagli esecutori estamentari debbono essere rispettati.

Non starò qui ad enumerare le leggi o i decreti che si son fatti e per i quali gli oneri del Fondo per il culto sono indiscutibilmente cresciuti; ma ne accennerò una soltanto, che è la più onerosa. Intendo parlare della legge del 4 giugno 1899, con la quale furono aumentate le congrue ai parroci e alla quale in taluni casi si vorrebbe anche dare un'interpretazione estensiva all'appoggio dell'articolo 35 del relativo regolamento.

Per questo servizio veggio stabilita sul bilancio di quest'anno la somma di 6 milioni di lire, la quale nell'esercizio successivo sarà portata a 7 milioni, e nell'anno appresso a 8 milioni di rendita 5 per cento, il che corrisponde a 160 milioni di capitale. Detratti da questa somma i 3,200,000, di rendita che erano previsti per la esecuzione dell'articolo 28 della legge del 1866, rimangono circa 100 milioni, i quali pur diminuiti dell'ammontare delle ren-

dite provenienti dal patrimonio tuttora indiviso dell'asse ecclesiastico contemplato dalla legge del 15 agosto 1867, rappresentano un utile rilevante che è stato tolto al tesoro dello Stato e ai comuni.

Comprendo che, dal momento che i ministri del tesoro del tempo, invece di considerare il Fondo per il culto come una specie di salvadanaio da servirsene solo quando esso contenesse una somma tanto cospicua da poterla adoperare con sollievo reale delle finanze dello Stato, ha creduto di poter attingere a quel Fondo a spizzico e ad ogni piè sospinto, rinunciando per di più, ad una parte non indifferente di utili ed ottenendo dal Parlamento l'approvazione delle leggi relative a tutti questi atti, si può ritenere che, ne' rapporti del Governo, la parte procedurale almeno sia stata regolare; non così però riguardo ai comuni, che non sono stati rappresentati da alcuno, che non hanno dato alcun consenso e che hanno veduto disconosciuti i loro diritti, mi si permetta la parola, con manifesta ingiustizia.

Eppure anche dopo questo gravissimo onere, non si tralascia d'imporre al Fondo per il culto sempre nuovi pesi. Anche ultimamente è stata votata un'altra legge, che diminuisce la rendita di quell'Amministrazione, senza contare che il Ministero del tesoro ha avuto in anticipazione di lire 29,500,000, dei quali non ha pagato mai alcun frutto, il che ha diminuito notevolmente la somma complessiva dell'avanzo annuale, da distribuirsi a norma di legge.

Dalle quali cose risulta che i poveri comuni, che la legge del 1866 volle beneficiare, hanno veduto a mano a mano diminuire quei vantaggi che la legge stessa intese di assicurar loro, e che essi avevano quindi formale diritto di conseguire.

E come se tutto ciò non bastasse, oggi si viene con un'altra proposta di 60,000 lire di spesa annua per erigere un istituto ecclesiastico, quasi che fosse lo Stato che debba promuovere e mantenere istituzioni di simil genere, e si vien dicendo che si deve provvedere con l'entrate del Fondo per il culto al clero povero ed alle parrocchie povere. Ora, non è questo l'obbligo, non è questa la funzione propria del Fondo per il culto: alle parrocchie povere ed al clero povero devesi provvedere coi fondi degli economati, i quali traggono le loro rendite dai frutti

dei benefici vacanti, e nella maggior parte dai redditi provenienti dalle parrocchie. È quindi ad essi economati che incombe il dovere di venire in soccorso degli enti o degli ecclesiastici che hanno bisogno di sussidi e di aiuto. E a tale intento essi potranno in misura maggiore corrispondere se il Ministero avrà cura di far contenere le spese di amministrazione degli economati in più ristretti confini, in modo che essi possano disporre, ai fini della loro istituzione, di somme più rilevanti di quelle che oggi distribuisce in ragione del 48 per cento soltanto delle rendite complessive.

Compreso della anormalità di tale situazione, e nell'intento che i diritti dei comuni non vengano ulteriormente posti in non cale, mi sono fatto lecito di richiamare su questo argomento l'attenzione del Senato e dell'onor. Ministro dei culti per cercare di evitare nuovi danni.

Io non faccio proposte e nemmeno raccomandazioni, perchè sono persuaso che l'onor. Ministro guardasigilli, anche senza i miei eccitamenti, farà da sè tutto ciò che credesse suo dovere di fare.

Solamente gli porgo la preghiera di volere riflettere un momento su queste poche mie parole per vedere se le mie osservazioni sieno in qualche guisa fondate. Nel caso affermativo, io spero ch'egli voglia adottare i provvedimenti che crederà migliori, affinchè cessi finalmente un sistema che è contrario alla parola e allo spirito della legge, che pregiudica gli interessi dell'erario, ed offende i diritti dei terzi.

PRESIDENTE. Prima che parli l'onor. ministro guardasigilli, gli devo rammentare che la Commissione di finanze ha presentato un ordine del giorno relativo a questo capitolo, in cui è detto: « Il Senato, ritenendo impossibile, allo stato delle cose, la spesa delle 60,000 lire in aumento del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Fondo pel culto, invita il Ministero a sopprimerne la proposta nell'esercizio 1902-903, ove non sia già stata votata una legge relativa ».

Prego quindi l'onor. ministro di pronunciarsi anche su quest'ordine del giorno.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Mazzolani parla

ad un convertito. Io, che feci parte per molti anni, del Consiglio d'amministrazione del fondo per il culto, ebbi spesso occasione di occuparmi delle questioni e dei precedenti che egli ci ha ricordato e non fui il meno caldo dei difensori dell'integrità patrimoniale di quella istituzione. E ciò perchè sono convinto che essa ha, secondo la legge che la fondò, tali alte finalità che sarebbe biasimevole creare ostacoli a che le possa pienamente conseguire.

Basterebbe, tra altro, ricordare che essa ha per iscopo di venire in aiuto al clero povero ed operoso delle campagne, a quel clero che esercita il ministero spirituale con grande abnegazione, e senza farsi vincere o dominare nel suo maggior numero da sentimenti che non siano di devozione agli interessi dei cittadini e del paese.

Quindi farò quanto dipenderà da me, perchè questo patrimonio sia serbato intatto e non sia distratto in altri usi estranei a quelli voluti dalla ragione di essere del Fondo per il culto.

Però io penso che non dobbiamo dire parola che suoni rincrescimento perchè di questo fondo siasi valso il legislatore a fine di migliorare sempre più le condizioni dei parroci.

In quanto agli altri impieghi è certo che il Tesoro negli anni passati si è fatto la parte del leone prendendosi la quota che gli spetta, anticipatamente. Ma si è anche — sebbene tutelato il diritto dei comuni interessati. Infatti, come il Senato ben sa, per disposizione di legge, ispirata a quelle stesse ragioni di equità e di giustizia alle quali il senatore Mazzolani giustamente si appellava, si è provveduto che anche i comuni principiassero a pigliare gli acconti del quarto di rendita ad essi dovuto.

Mi permetta ora il Senato che dia un altro schiarimento.

Per le leggi eversive del 1866 e 1867 il fondo per il culto ha due funzioni: da una parte è istituto di liquidazione, dall'altra provvede all'adempimento degli oneri ed esercita gli uffici stabiliti dalle leggi stesse ed in altre relativamente al culto.

Gli oneri impostigli e ricordati dal senatore Mazzolani, come ad esempio quelli per gli aumenti di congrua, le anticipazioni al tesoro ed altre di pressochè identica natura, le anticipazioni ai comuni in acconto al 4° del patrimonio del clero regolare, hanno certo influito a porre

in deficienza questo patrimonio. Ma non dobbiamo eccessivamente allarmarcene, poichè si provvede a reintegrarlo, con le entrate dello stesso patrimonio e colle rendite di quello del clero secolare.

Date queste spiegazioni, che spero varranno a tranquillare il senatore Mazzolani, vengo all'ordine del giorno della Commissione.

Il Senato sa che questo bilancio fu presentato dal Ministero precedente, da cui fu proposta l'iscrizione di 60,000 lire per la scuola teologica di Bari.

Non mi sfuggirono le obiezioni che si affacciano ovvie sulla regolarità di tale iscrizione. Ma non mi parve conveniente eliminarla con una nota di variazione, poichè dico il vero non amo, senza assoluta necessità, far atto che possa interpretarsi nel senso che io voglia fare il rovescio di quello che vollero i miei predecessori. Nel Governo sempre che sia possibile è bene che non vi sia soluzione di continuità e che non si disfaccia oggi quello che si è fatto ieri.

Come dissi, ho trovato questo stanziamento di L. 60,000, e convengo con la Commissione di finanze che esso non è in piena regola con le disposizioni della legge di contabilità. Ma d'altra parte è da osservare che trattasi di un bilancio che sta a sè, indipendentemente da tutti gli altri, che alle spese fa fronte con le proprie entrate, ed in cui tutte le eccedenze e le economie si impiegano ad integrare ed aumentare il capitale, epperò lo stanziamento in esso di una somma per memoria è una pura questione di forma.

Infatti il ministro proponente e la Giunta generale del bilancio nella Camera fecero già notare che tal somma non potrà spendersi senza che vi sia una legge. Ugual dichiarazione e nel modo più reciso, rinnovo anch'io. E ciò non solo per ragioni di regolarità contabile, ma perchè, come ben notava il relatore, l'Istituto alla cui erezione servirebbe la somma in questione involge una grave questione d'indirizzo di politica ecclesiastica che non si può così alla leggera affrontare.

Per queste considerazioni, e per evitare una discussione che ora sarebbe prematura, mi permetto di rivolgere la preghiera alla Commissione di finanze, di volersi tener paga di queste mie dichiarazioni e di non insistere nel suo or-

dine del giorno anche perchè accettandolo mi parrebbe di mancare ai dovuti riguardi verso il mio predecessore che non può qui difenderlo.

MAZZOLANI. Ringrazio il signor ministro delle sue dichiarazioni e ne prendo atto.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

TAIANI, *relatore*. Bisognerebbe che l'onorevole ministro completasse la sua dichiarazione abbracciando ambo le parti dell'ordine del giorno il quale è così concepito:

« Il Senato ritenendo impossibile allo stato delle cose la spesa delle 60,000 lire in aumento del capitolo 35 dello stato di previsione del Fondo per il culto, ecc. ».

La Commissione permanente avrebbe proposto la depennazione dell'aumento da questo capitolo, ma non l'ha fatto per non respingere il bilancio in questi estremi giorni alla Camera ed anche perchè ha ritenuto, come lo dichiara, che questa spesa sia impossibile, non esistendo l'Istituto al quale dovrebbe essere applicata. Ciò riguarda la prima parte dell'ordine del giorno, c'è però nella seconda parte un invito al ministro di sopprimere la proposta nel 1902-1903, ove non sia già votata una legge relativa. Quindi il ministro dichiarò di prendere questo impegno.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La dichiarazione desiderata dalla Commissione permanente di finanza è implicita conseguenza di quanto ho detto poc' anzi. Se non si facesse la legge che occorre perchè si possano spendere le 60,000 lire stanziare per la scuola di Bari è evidente che non avrà ragione di essere mantenuta nel futuro bilancio la iscrizione di tale somma.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. I membri della Commissione avrebbero aderito a ritirare l'ordine del giorno, purchè il ministro facesse una dichiarazione esplicita per tutte e due le parti dell'ordine del giorno proposto.

Ora siccome il signor ministro ha fatta questa dichiarazione, noi ne prendiamo atto e ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 35 nella somma di L. 439,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

36	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	105,000 »
37	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,687,250 »
38	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spesa obbligatoria)	6,000,000 »
		14,259,550 »
	Casuali.	
39	Spese casuali	14,200 »
	Fondi di riserva.	
40	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
41	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		130,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

42	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	4,720 »
43	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	27,300 »
44	Compensi per lavori straordinari diversi e specialmente per la prima attuazione della nuova legge per l'aumento delle congrue parrocchiali e per la liquidazione dei crediti dei Comuni	24,000 »
45	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	500,000 »
46	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	680,000 »
47	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
48	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
		<hr/>
		1,481,020 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

49	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	177,000 »
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario (Spesa obbligatoria)	1,423,000 »
		<hr/>
		1,600,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,541,715 »
Spese di liti e contrattuali	333,000 »
Contribuzioni e tasse	1,231,920 »
Spese patrimoniali	1,370,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	14,259,550 »
Casuali	14,200 »
Fondi di riserva	130,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	18,880,385 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	1,481,020 »
---	-------------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	1,600,000 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	3,081,020 »
--	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	21,961,405 »
--	---------------------

Presentazione di un progetto di legge.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge: « Modificazione agli stipendi e assegni fissi del regio esercito », e cioè concessione del cavallo ai capitani. Di questo progetto di legge chiederei l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto

di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il ministro domanda che questo progetto sia discusso di urgenza; se il Senato non fa difficoltà, questa domanda s'intenderà accolta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902

TABELLE B E C.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		20,367,200 »
Spesa		18,880,385 »
	Differenza	+ 1,486,815 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		1,481,020 »
	Differenza	— 1,481,020 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		20,367,200 »
Spesa		20,361,405 »
	Differenza	+ 5,795 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

		Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,600,000 »
Spesa		1,600,000 »
	Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>		
		+ 5,795 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>		
		»
	<i>Differenze totali</i>	+ 5,795 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901**Elenco N. 1.**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
8	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
15	Spese di liti e di coazione.
16	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
17	Tassa di manomorta.
18	Imposta di ricchezza mobile.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
21	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi.
22	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
23	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
24	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
25	Doti dipendenti da pie fondazioni.
26	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
27	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
29	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
31	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresses.
34	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
37	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
38	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
SPESA STRAORDINARIA.	
45	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
46	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
47	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
49	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
5	Spese pel servizio esterno.
15	Spese di liti e di coazione.
16	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggiere ed altre perizie in genere.
17	Tassa di manomorta.
18	Imposta di ricchezza mobile.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
23	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
29	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
32	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
47	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	12,600 »
2	Rendita 4.50 per cento al netto	1,570,000 »
3	Prodotto di beni stabili	8,500 »
4	Censi, canoni, livelli, ecc.	320,000 »
5	Crediti fruttiferi	3,000 »
6	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	3,000 »
		1,917,100 »
Proventi diversi.		
7	Ricuperi e proventi diversi	25,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	14,000 »
		39,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	10,000 »
10	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	80,000 »

90,000 »

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

11	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
12	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	20,000 »
13	Prezzo vendita beni di enti conservati	64,500 »
14	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
15	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	3,000 »

90,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,917,100 »
Proventi diversi	39,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,956,100 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	90,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	90,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	180,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,136,100 »

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

PARTE PRIMA.		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma. Compensi e indennità	39,400 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	12,500 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	1,600 »
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	7,500 »
5	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
6	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	6,000 »
7	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
		81,000 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	6,500 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	1,500 »
		8,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

Contribuzioni e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,000 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	56,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	50,000 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		121,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	100,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	8,000 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	209,000 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatoriî (Spese fisse ed obbligatorie)	12,000 »
		329,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	12,500 »
20	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (Spese fisse ed obbligatorie)	47,500 »
		860,000 »
Casuali.		
22	Spese casuali	5,000 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	18,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
		20,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	2,750 »
26	Compensi per lavori straordinari	2,000 »
27	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	2,000 »
28	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	10,000 »
28 bis	Pagamento al Capitolo di S. Pietro in Vaticano a tacitazione dei danni sofferti dal fabbricato della chiesa di San Giacomo alla Lungara .	8,500 »
		25,250 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
29	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	5,000 »
30	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	85,000 »
		90,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
31	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	64,500 »
2	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	23,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	87,500 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

	<i>Riparto</i>	87,500 »
33	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa obbligatoria)	500 »
34	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		90,000 »
PARTE SECONDA.		
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
35	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 32
36	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte	85,119 20
37	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	180,000 »
38	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	200,000 »
39	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		472,781 52
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
40	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	34,068 48
41	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
42	Rimborso al Tesoro dello Stato a diminuzione della somma pagata alla Congregazione di carità di Roma, ai termini dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
		34,068 48

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	81,000	»
Spese di liti e contrattuali	8,000	»
Contribuzioni e tasse	121,000	»
Spese patrimoniali	329,000	»
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	860,000	»
Casuali	5,000	»
Fondi di riserva	20,000	»
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria		1,424,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	25,250	»
---------------------------------------	--------	---

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	90,000 »
Di spettanza degli enti conservati	90,000 »
	180,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	205,250 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,629,250 »
PARTE SECONDA.	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	472,781 52
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	34,068 48
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	506,850 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	2,136,100 »

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

TABELLE D ED E.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,424,000 »
Titolo II. - Spesa straordinaria	25,250 »
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	472,781 52
Titolo II. - Spesa straordinaria	34,068 48
	1,956,100 »
Entrate Titolo I. - Entrata ordinaria	1,956,100 »
Differenza	»
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	180,000 »
Entrate Titolo II. - Entrata straordinaria	180,000 »
Differenza	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive	»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali	»
Differenze totali	»

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto.
SPESA STRAORDINARIA.	
27	Spese diverse per concentramento di monache.
28	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
29	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
30	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
31	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
32	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento.
33	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento.
34	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
40	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.

Passeremo adesso alla discussione degli articoli del disegno di legge che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

A modificazione del disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1900, n. 249, relativa alla retribuzione agli alunni delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie la maggiore spesa di L. 418,440 concessa per un terzo nell'esercizio finanziario 1900-901, per due terzi nell'esercizio 1901-902, e per intero nell'esercizio successivo, sarà iscritta colle stesse modalità sul capitolo: *Magistrature giudiziarie — Personale*, anzichè sul capitolo: *Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio*.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo per il culto aprire cre-

diti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

La detta Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Esercizio provvisorio a tutto luglio 1901 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1901-1902, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1901» (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intitolato: «Esercizio provvisorio a tutto luglio 1901 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per

l'esercizio finanziario 1901-902, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1900».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, N. 191).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

E data facoltà al Governo del Re di esercitare provvisoriamente fino a tutto il 31 luglio 1901 quegli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1901; e quindi il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 30 novembre 1900, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate sino al 23 giugno 1901 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio.

(Approvato).

Art. 2.

Pei prelevamenti dei fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio stabilito dall'articolo precedente, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

(Approvato).

Art. 3.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei

relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1900-901 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, già prorogati fino al 30 giugno 1901, sono prorogati fino al 31 dicembre 1903.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'amministrazione della Colonia » (N. 186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Go-

verno del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e per l'amministrazione della colonia ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 30 giugno 1902 le facoltà, per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea, e per l'Amministrazione della Colonia, concesse al Governo del Re, fino al 31 dicembre 1899, con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (Serie 3^a), e poi prorogate fino al 31 dicembre 1900, con la legge 24 dicembre 1899, n. 460, e fino al 30 giugno 1901, con la legge 23 dicembre, n. 442.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi, o rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il senatore segretario Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario:

Senatori votanti	80
Favorevoli	66
Contrari	14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	6

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio a tutto luglio 1901 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1901:

Senatori votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Senatori votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a) per la pubblica-

zione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'Amministrazione della Colonia:

Senatori votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-1901 » (N. 164).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

Prego il senatore segretario Mariotti di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 88,390, e le diminuzioni di stanziamenti per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1900-901.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 3. Ministero - Spese d'ufficio	L.	19,600
» 4. Acquisto di libri ed altre pubblicazioni per l'incremento della biblioteca del Ministero. »		2,600
» 5. Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura »		2,500
» 6. Fitto di locali e canoni d'acqua (<i>Spese fisse</i>). »		2,000
» 7. Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali »		2,500
» 8. Indennità di tramutamento agli impiegati »		2,500
» 15. Spese per lavori straordinari - Sussidi e gratificazioni agli impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale. »		2,500
» 30. Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti e borse di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi di istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle stazioni agrarie, delle scuole superiori speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti di incoraggiamento organico »		7,000
» 75. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di Pietà e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti. »		2,000
» 77. Indennità di viaggio e di soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della previdenza - Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza - Retribuzioni e compensi ad impiegati di ruolo e straordinari ed altri, per studi relativi alle istituzioni di credito e di previdenza e per lavori speciali, traduzioni per gli studi medesimi e spese diverse per il servizio del credito e della previdenza. »		1,000
» 90. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (<i>Spese fisse</i>) »		11,000
» 94. Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie »		500
» 99. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di studi, traduzioni da lingue estere e ricerche compiute anche da impiegati di ruolo e straordinari - Concorso dell'Italia al <i>Bureau international</i> di Berna - Medaglie di presenza ai membri della Commissione centrale per la revisione dei reclami »		1,500
» 102. Economato generale - Personale (<i>Spese fisse</i>). »		190
» 108. Riparazioni straordinarie ed arredamento di locali in servizio dell'amministrazione »		6,000
» 116. Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (<i>Spesa obbligatoria</i>) »		25,000
	Totale L.	<u>88,390</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. 1. Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	L. 10,000
» 2. Ministero - Assegni al personale straordinario (compreso quello di servizio) indennità al personale stesso in caso di licenziamento e spese per lavori di copiatura a cottimo »	8,000
» 10. Spese di posta (<i>Spese d'ordine</i>) »	2,000
» 28. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a »	2,000
» 31. Sussidi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante »	3,000
» 38. Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura e ampelografia - Esposizioni e concorsi a premi »	2,000
» 49. Razze equine - Foraggi »	25,000
» 68. Meteorologia - Stipendi ed indennità (<i>Spese fisse</i>) »	4,500
» 74. Istituti di credito e di previdenza - Stipendi e indennità (<i>Spese fisse</i>) »	3,000
» 76. Spese per la vigilanza degli Istituti di credito fondiario ed agrario, delle Società di assicurazione sulla vite, di altri Istituti di credito e di previdenza e dei consorzi per l'esecuzione di opere di bonificazione »	1,500
» 89. Concorsi a Società d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale »	3,000
» 96. Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica- zione (<i>Spesa d'ordine</i>) »	1,000
» 98. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	3,500
» 103. Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio addetto ai magazzini comparti- mentali »	890
» 119. Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (legge 28 feb- braio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature »	19,000
Totale L.	88,390

PRESIDENTE. La discussione è aperta. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge composta di un solo articolo, se ne farà poi la votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Ricostituzione in comune autonomo del soppresso comune di Barlassina » (N. 163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Ricostituzione in comune autonomo del soppresso comune di Barlassina ».

Prego il senatore segretario Mariotti di darne lettura.

MARIOTTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 168).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Comune di Barlassina col Regio Decreto 14 febbraio 1869 aggregato a quello di Seveso è ricostituito in Comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture » (N. 166).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture ».

Prego il senatore segretario Mariotti a volere dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 166).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Lucchini.

LUCCHINI G. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI G. Io farò buon viso a questo progetto di legge, il quale si propone due scopi altamente lodevoli.

Il primo è quello di rientrare nella legalità poichè, come ben diceva il relatore, da 34 anni noi non siamo nella legalità e la tariffa che si è approvata con decreto reale da sottoporsi all'approvazione del Parlamento, questa approvazione non l'ebbe mai.

Capisco che purtroppo ne abbiamo moltissimi di questi casi, tanto che io credo si potrebbe fare una statistica delle leggi di questo genere intitolandola la statistica delle leggi che non sono leggi.

Ad ogni modo lo scopo primo che si propone questo progetto di legge è altamente lodevole e deve invogliare tutti a darvi voto favorevole.

Il secondo scopo che si propone questo progetto di legge è di liberare le aule della giustizia da tutti quei faccendieri i quali le invadono, e le appestano. Costoro mutano nome a seconda della geografia, si chiamano rabuli, mozzorecchi, azzecagarbugli, cavalocchi, ma, se le parole sono diverse, il concetto è lo stesso; costoro sono più o meno degli individui che vogliono sfruttare l'affare per conto loro.

Anche questo secondo scopo della legge merita quindi tutta l'approvazione del Senato.

Soltanto io mi domando se questo progetto di legge non sia deficiente; perchè il provvedere per le preture è una bellissima cosa, ma vi sono le conciliature le quali presentano gli stessi inconvenienti, anzi inconvenienti peggiori.

E la ragione di ciò è molto evidente.

Davanti ai giudici conciliatori si presentano le parti contendenti che sono più povere, e quindi più ignoranti, e più soggette a rimanere facile preda di questi imbroglianti.

Non basta; davanti ai conciliatori, naturalmente, il procuratore che ha un diploma non ci tiene molto a presentarsi, non solo perchè gli emolumenti che può ricavare dalla trattazione di una causa davanti al giudice conciliatore sono così scarsi che davvero non lo invogliano, ma anche per un'altra ragione;

perchè non è nelle abitudini di un avvocato che goda riputazione di presentarsi in una conciliatura dove per l'appunto corre pericolo di trovarsi di fronte un azzecagarbugli qualunque.

Prevedo la risposta dell'onorevole ministro. Egli mi dirà: Anch'io avrei avuto desiderio di estendere le disposizioni di questa legge ai giudici conciliatori ma ho dovuto arrestarmi di fronte a difficoltà gravi e molto evidenti.

Non le nego, perchè capisco benissimo che il giudice conciliatore c'è in ogni comune ed il fare delle prescrizioni limitative dell'esercizio di procuratore, o di rappresentante, per usare la parola propria, nei comuni di campagna, per esempio, sarebbe molto difficile. Ma nelle conciliature dove c'è sede di pretura io in verità non troverei a primo aspetto difficoltà tali per cui le disposizioni di questa legge non potessero estendersi anche ad esse.

Gli inconvenienti sono gravi, e il ministro li conosce certo quanto li conosco io. Potrei citare dei fatti, ma è inutile ora far perdere tempo al Senato. Accennerò soltanto che vi è una città, che io conosco, dove vi sono perfino degli stipendiati municipali, incaricati di esigere certe tasse, i quali girando il mattino dei giorni di mercato per le vie e per le piazze, si offrono come procuratori legali. È inutile dire che per invogliare il nuovo cliente si stipula sempre con lui il famoso contratto aleatorio, vietato dalla legge, il contratto cioè in forza del quale, se la causa si vince si divide a metà col procuratore, se si perde, si pagano a costui soltanto le spese. Immaginate, onorevoli colleghi, che miniera di cattive cause è codesta. Evidentemente questo brutto sistema turba l'andamento della giustizia, e per quanto si tratti di giustizia inferiore, deve essere nostro obiettivo di mantenerla alta tanto quanto quella di grado superiore.

È quindi su questo punto che io desidererei una qualche dichiarazione dal ministro, ed anche dalla Commissione. Aggiungo poi che se questa dichiarazione non mi venisse e non mi fosse dato qualche affidamento, mi riserverei il diritto di proporre un piccolo emendamento ad uno degli articoli della legge, con cui estenderei appunto gli effetti di questa legge anche ai giudizi che hanno luogo davanti ai conciliatori, risidenti in località sede di pretura.

Non ho altro da aggiungere e spero che l'o-

norevole ministro e il relatore soddisferanno a questa mia preghiera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Signori senatori. A quest'ora non si fanno discorsi. Avrei desiderato che la questione delle tariffe non fosse stata associata con l'altra gravissima dell'esercizio della professione legale presso le preture, perchè sono discorde dall'opinione di coloro che addimandano vincoli alla difesa. Dal primo momento che ebbi l'onore di entrare nell'Assemblea dei deputati, seguii l'esempio datomi da Adriano Mari e da altri celebri giureconsulti e patrioti, di cui l'Italia va perdendo il modello, i quali propugnarono la libera procura contro tutti i vincoli imperiali e medioevali dei collegi, delle corporazioni professionali, che hanno fatto il loro tempo.

La libertà della professione per me è l'ideale della ragione; quelli che sono onesti e sapienti otterranno l'alloro. Non ho creduto mai che una laurea universitaria e un esame speciale dato innanzi a una Commissione di magistrati e di procuratori o di avvocati, diano titolo di salda onestà e di vera sapienza. La sola attestazione che si richiede è che l'aspirante non abbia fedina penale maculata.

L'onorevole relatore ha cercato nella classica letteratura antica un florilegio d'invettive con cui si biasimò la gente misera che attendeva alla vita del Foro. I tempi non si rassomigliano.

Io penso che nelle preture e presso i conciliatori si presentano dei praticanti talvolta più onesti di alcuni avvocati che frequentano tribunali con la boria della laurea. Ma in questa ora non si vuole togliere ai legali il modesto vantaggio che avvocati e procuratori otterranno da questa legge tanto sospirata; talchè io abbandono ogni pensiero di emendazione.

Però la legge ha una lacuna contro la quale sono giunte numerose proteste. Credo che il relatore darà conto delle petizioni indirizzate al Senato. Ne dirò l'oggetto. Quante volte si studiò a Montecitorio alcuna riforma dell'ordinamento giudiziario, e quando si studiò la riforma della legge elettorale, che volle chiamare la magistratura a compiere un ufficio di alta tutela per la regolarità e l'onestà dell'applicazione della legge, si tenne conto di questo fatto che in Italia vi sono città capoluoghi

di provincie che non sono sede di collegi giudiziari, quali Caserta, Foggia e Porto Maurizio, che è la patria del relatore, e con disposizione speciale si conservarono i diritti acquisiti da questi capoluoghi di provincie.

L'articolo 6 nel distinguere le preture urbane dalle non urbane dichiara urbane quelle che sono nelle città, aventi sede dei tribunali. Che cosa ne deriva? Che avvocati cospicui che esercitano nelle preture de' tre capoluoghi di provincia indicati, non saranno compresi nel beneficio dell'albo, e vedranno le preture del loro domicilio affollate da quella specie di individui che l'onor. Lucchini ha chiamato *imbrogliani*, come se fra gli avvocati non vi possano essere degli *imbrogliani*. Ogni ceto va rispettato; io non amo la generalizzazione.

Ma ora che cosa conviene fare? Sarebbe necessario un emendamento. Per esso si dovrebbe rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento. Quindi la votazione finale sarebbe rinviata ad anno nuovo. Ministro ed Ufficio centrale non vogliono rimettere la riforma all'avvenire. Io rassegnato, invoco dall'onor. guardasigilli la promessa che nel tempo più brevemente prossimo egli pensi di riparare a questa omissione.

Io non propongo ordini del giorno perchè le cose affidate agli ordini del giorno del Senato rimangono sempre obliate. Accetto per necessità la legge con la speranza che sia perfezionata.

Circa le conciliazioni penso come il senatore Lucchini, ossia che tutti i reietti dalle preture si rivolgeranno sopra le conciliazioni, e noto che mentre i legislatori manifestano propositi impossibili, tra i quali quello di voler tutelare gli ignoranti nelle più remote colonie, ora deliberano una legge che addurrà l'effetto preveduto dal senatore Lucchini.

Osservo che non possiamo per la diversa civiltà delle contrade italiane giudicare tutti ad una sola stregua. Quando s'istituirono le conciliazioni vi furono avvocati che trovarono più utile di dare l'opera loro presso i conciliatori che di andare alla coda dei grandi fortunati del foro, spesso luminari per riverbero politico, non tutti valorosi per merito, molti esperti capi di clientele politiche. Lasciamo vivere.

Detto ciò, termino sperando che il ministro ci dia la buona parola invocata.

MASSABÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'urgenza di questo progetto di legge è stata rilevata dalle poche parole dette dal senatore Lucchini.

La tariffa attualmente in vigore non è legale, perchè, approvata con decreto reale del 1865, non fu mai convertita in legge.

Ma, a parte ciò, gli onorari e le retribuzioni stabilite in quell'epoca, non corrispondono alla entità dei servizi ed alle responsabilità che la benemerita classe dei procuratori rende ed assume nella trattazione delle cause civili. La necessità di correggere e colmare questa lacuna fu riconosciuta fino dal 15 aprile 1880, quando il Senato approvò una nuova tariffa di onorari per gli avvocati e procuratori, tariffa che, per varie vicende politiche e parlamentari, non fu mai approvata dalla Camera elettiva.

Ora una riforma che si trascina da 36 anni e che ottenne già la sanzione di uno dei rami del Parlamento, è una riforma che si raccomanda da sè, tanto più che varie Commissioni (fra le quali quella nominata dal ministro Costa) hanno esaminato il problema non solo sotto l'aspetto scientifico, ma anche sotto l'aspetto pratico.

La Commissione della Camera ha ritoccato il progetto di legge; per cui il Senato può tranquillamente dargli il suo voto favorevole. Senonchè, esso è associato ad altra importante riforma, quella che concerne il patrocinio legale davanti alle preture, e per questo patrocinio, sono sorti lamenti e proteste.

Il nostro collega Lucchini ha lamentato una deficienza nella attuale legge; e cioè, mentre essa disciplina il patrocinio legale davanti le preture, non provvede per il patrocinio legale davanti i giudici conciliatori.

Mi permetto osservare che l'appunto non è intieramente giusto e fondato, perchè il progetto di legge contiene qualche provvedimento che ha tratto al patrocinio davanti le conciliazioni.

Infatti le disposizioni dell'art. 11 stabiliscono che:

« Nei giudizi avanti i conciliatori le competenze che possono liquidarsi ai mandatarî delle parti, quando questi non siano laureati in legge, notai o procuratori o abilitati al patrocinio da-

vanti i pretori, dovranno essere ridotte alla metà degli onorari stabiliti nell'art. 1° della unita tabella ».

Vede adunque l'onor. Lucchini come il provvedimento di ridurre a metà le retribuzioni dovute al patrocinatore, quando non sia rivestito di titoli legali, può essere freno a che nelle aule dei conciliatori, dove c'è la concorrenza dei procuratori legali e delle persone togate, non si affollino coloro che usano ricorrere a quelle abbiette postulazioni ed arti ignobili che sono state denunciate e che formano la vergogna di quelli che si abbandonano a questo turpe mercato.

Bisogna poi considerare che vi erano e vi sono ragioni gravi per non complicare il problema, poichè in questa materia del patrocinio noi siamo in presenza di due scuole, di due tendenze diverse.

L'una, e l'ha dimostrato anche la discussione fatta in quest'aula, in nome della libertà ed in omaggio ai principi democratici sanciti dallo art. 156 del Codice di procedura civile vorrebbe ammettere la libertà di esercizio per tutti, anche per quelli sforniti di diplomi legali.

L'altra scuola invece, ispirandosi al principio della tutela dei deboli, di porre un riparo a tutte le male arti con cui i poveri clienti sono presi di mira da persone che non appartenendo alla corporazione, non hanno quel sentimento di probità, di delicatezza e di disinteresse che deve contraddistinguere il ceto forense e che lo mette al disopra di questi mestieranti, è contraria all'ammissione di costoro; ma le tendenze sono diverse e il progetto si è ispirato ad un temperamento conciliativo.

Se poi la questione si fosse estesa anche ai conciliatori, potevano sorgere altre considerazioni, cioè, che questi si trovano in tutti i comuni, che si tratta di piccoli interessi, e che forse non è conveniente avere il patrocinio legale avanti i conciliatori.

Con questo, ripeto, si complicava la questione e diventava naturalmente più difficile la soluzione.

Quindi si comprende come, prudentemente, il ministro e la Camera, allo scopo di assicurare la riforma più importante, quella cioè degli onorari dei procuratori e del patrocinio legale nelle preture, abbiano creduto di non affrontare il problema del patrocinio davanti i

conciliatori. Riconosco però giusto e legittimo il desiderio dell'onor. Lucchini di vedere risoluto anche questo importante quesito.

Ora, il risolverlo sotto forma di emendamento, non conviene, perchè bisognerebbe rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento, il che equivarrebbe a rinviare alle calende greche questa riforma.

Ma l'unico temperamento conciliativo si è di fare invito al Governo di dire una parola che valga come impegno formale, che con legge emendatrice, da presentarsi nel prossimo novembre, sarà colmata questa lacuna dell'attuale disegno di legge. L'Ufficio centrale, rendendosi interprete di questo desiderio, ha creduto soddisfarvi, proponendo al Senato un ordine del giorno che suona invito al Governo di voler completare, dirò così, questa riforma col disciplinare anche il patrocinio legale davanti il giudice conciliatore.

Il senatore Pierantoni ha poi sollevato un'altra questione, la quale ha pure la sua importanza.

Il progetto di legge che ci sta innanzi classifica le preture in due categorie: preture urbane per i luoghi che sono sede di tribunale e preture per i luoghi che non sono sedi di tribunale.

Le ragioni che suffragano questa distinzione sono esposte nella relazione ministeriale, e nella discussione fatta anche nell'altro ramo del Parlamento; se non che, diversi centri che sono sedi di pretura e capoluoghi di provincia, ma che non sono sedi di tribunale, domandano che alle stesse preture si estenda quel provvedimento.

E le città che si trovano in questa condizione di cose sono precisamente Foggia, Caserta e Porto Maurizio. Il Senato comprende che io, che ho l'onore di rappresentare la città di Porto Maurizio come sindaco, sarei ben lieto se potessi convenire nei desideri che con tanta insistenza mi sono stati espressi dai miei amici e colleghi, anche perchè sono convinto del fondamento di questi reclami. Infatti, io che vivo in mezzo a quella popolazione so che Porto Maurizio dista tre chilometri da Oneglia e che la massima parte della curia è stabilita a Porto Maurizio. Io sono convinto che le medesime ragioni che hanno determinato il Governo a fare un'eccezione per le preture sede di tribunale,

militano a favore di quelle città che hanno l'onore di avere un Fôro rispettabile e rispettato in tutta la provincia e che si trovano in quella condizione che ha suggerito la distinzione su cui si impernia l'attuale progetto di legge.

Ma questi reclami, che sarebbero stati forse accolti, se presentati in tempo debito davanti all'altro ramo del Parlamento, giunsero quando l'ora incalza ed urge approvare questa riforma; non possono perciò avere immediata soluzione. Quindi anche qui, conciliando i desideri dell'onorevole Pierantoni, i miei personali e quelli dell'Ufficio centrale, noi siamo venuti a questo temperamento, e cioè che la materia del patrocinio legale debba essere completata con tutto ciò che si riferisce al patrocinio davanti ai giudici conciliatori. Noi facciamo voti perchè in quella circostanza dovendosi completare l'odierno disegno di legge, si possano estendere i provvedimenti adottati per le preture che risiedono in località che sono sedi di tribunali, ai capoluoghi di provincia e cioè a Foggia, a Caserta e a Porto-Maurizio, centri i quali, avendo curie rispettabili e rispettate, si trovano in eguali condizioni delle città sedi di tribunale. Quindi l'Ufficio centrale ha redatto quest'ordine del giorno:

« Il Senato convinto della necessità di disciplinare l'esercizio del patrocinio legale anche davanti ai giudici conciliatori, invita il Governo a presentare apposito disegno di legge e fa voti che in tale congiuntura si adotti il provvedimento di estendere a tutti i comuni che sono sedi di capoluogo di provincia, senza essere sede di tribunale, le norme regolatrici del patrocinio legali davanti alle preture situate in località sedi di tribunali ».

Non vi era altro temperamento conciliativo per soddisfare, ad un tempo, le esigenze di coloro che vogliono approvate le tariffe e di coloro che vogliono regolato il patrocinio legale davanti le preture e le conciliazioni. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio il relatore. Prego tanto l'Ufficio centrale quanto l'onor. ministro di non unire una grossa questione alla riparazione dovuta a Foggia, Caserta e Porto Maurizio che può essere fatta con una semplice modificazione all'articolo 6°, se volete dire con l'ordine del giorno che siamo convinti che anche le concilia-

zioni debbono andare sottomesse a norme preventive dell'esercizio della professione e volete una legge. Io non ho questa convinzione. Possiamo discutere a quest'ora se con quello istituto della conciliazione, che fu preso dalla legge napoletana del 1817, sol perchè vi fu aumento di competenza, sorta una grande reazione di offesi interessi, che si destò contro la riduzione delle preture, debba perdere il suo carattere?

Perchè si dovrebbe proibire un mandato di amicizia, di assistenza e di fiducia? Vi lagnate ogni giorno che vi sono troppi avvocati, e continuamente volete accrescere l'azione dei legali? Non sono i tempi nostri propizi a freni contro la libertà di lavoro e contro le umane assistenze.

Non stimo cosa buona di pretendere che uno debba essere autorizzato per discutere questioni di sfratto e altre modeste controversie. Lasciate a tanti poveri padri di famiglia, ad uomini che lavorano per un pane l'esercizio presso le conciliazioni. I buoni conciliatori possono frenare gli abusi. A Caserta un vecchio militare, un ufficiale a riposo, nominato conciliatore, esercitò con energia e lode l'ufficio, conciliando i litigi.

Ella, onor. Massabò, ottimo sindaco, amico mio, ella, giureconsulto egregio, non creda che tutto il mondo debba esser fatto ad immagine e similitudine di un paese. Lasciamo che l'uomo s'aiuti, che abbia il sentimento della responsabilità.

Prego il signor ministro di non voler accogliere l'ordine del giorno, e di fare buon viso alle mie considerazioni.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il consenso dato al disegno di legge dagli oratori che hanno preso la parola nella breve discussione generale, è la migliore dimostrazione non solo della bontà sua, ma che esso risponde ad un vero e sentito bisogno.

Non è il caso di aggiungere altre considerazioni per porlo in evidenza, poichè, a quanto pare, siamo tutti d'accordo, e del resto sappiamo che esso è il frutto di lunghi e meditati studi, di proposte successive di vari ministri che lo proposero e delle varie Commissioni parlamentari che riferirono intorno al medesimo. Solo

note vicende politiche impedirono che fosse approvato.

Non è neppure il caso e il momento di fare una discussione sopra le teorie di libertà invocate dal mio amico, il senatore Pierantoni, poichè la nostra legislazione non le applica all'esercizio della professione forense, e qui non si tratta che di regolarla per alcune giurisdizioni. Del resto lo stesso senatore Pierantoni dalla logica necessità delle cose è tratto a far getto del suo nobile concetto astratto, e lo mostra volendo che si estenda ai tre capiluoghi di provincia da lui ricordati, la limitazione fatta in questo disegno di legge per il patrocinio legale nelle preture poste in comuni dove è la sede d'un tribunale.

E vengo senz'altro alle due proposte speciali alle quali si riferisce l'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Permetta, onor. guardasigilli, ché dia lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Massabò. È del tenore seguente:

« Il Senato convinto nella necessità di disciplinare l'esercizio del patrocinio legale anche davanti ai giudici conciliatori, invita il Governo a presentare un apposito disegno di legge, e fa voti che in tale congiuntura sia tolto il provvedimento di estendere a tutti i comuni che sono sede di capoluogo di provincia senza esser sede di tribunale le norme regolatrici del patrocinio legale davanti le preture situate in località sedi di tribunali ».

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dirò brevi parole intorno a quest'ordine del giorno.

Il relatore ha opportunamente ricordato quali e quante furono le difficoltà alle quali si dovette andar incontro per risolvere i due problemi degli onorari dei procuratori e del patrocinio legale davanti ai pretori. Non sarebbe stato prudente estendere la riforma, ed avrebbe influito a impedirli o almeno a ritardarli se si fosse anche voluta disciplinare la difesa legale davanti ai conciliatori; argomento intorno al quale le opinioni sono tanto divergenti e contraddittorie.

Negli uffici di conciliazione si trattano cause di tenue valore, nelle quali sarebbe grave l'obbligo di ricorrere all'opera di procuratori o di persone abilitate all'esercizio della professione forense. Inoltre è facile prevedere che ci sono molti comuni nei quali tali persone non sarebbe

facile trovarle laonde i litiganti che dovessero farsi rappresentare da esse sarebbero costretti a gravi spese, superiori spesso al valore della causa.

Non è quindi agevole, e non parmi neppure opportuno, di andare oltre i confini segnati nel disegno di legge. Però non ho difficoltà ad aderire all'invito di trattare anche questo argomento.

Ma devo soggiungere, perchè non mi piace assumere impegni se non col proposito di mantenerli, che non prometto una risoluzione a breve scadenza e meno quella del prossimo novembre.

Circa la questione dei capoluoghi di provincia credo che sia possibile esaminarla e risolverla con maggiore sollecitudine. Ma in pari tempo debbo far notare ai proponenti che una disposizione del disegno di legge offre il modo di attenuare gli inconvenienti che essi vorrebbero togliere.

Infatti la iscrizione nell'albo non è un diritto delle persone indicate negli art. 6 e 7, ma è un limite posto al magistrato perchè non si ammettano all'esercizio del patrocinio se non coloro che si trovino nelle condizioni volute dalla legge.

Ora quando si fosse nel caso di una pretura che avesse un numero notevole di procuratori legali, come si è detto delle città capoluogo di provincia, nulla osta a che il tribunale, si astenga dall'inscrivere nell'albo le altre persone che ne facessero domanda, o limiti il numero di esse.

In quanto all'ordine del giorno, se il relatore vi insistesse non vi farei una recisa opposizione; ma lo prego di ritrarlo e varrà per me come un'autorevole raccomandazione della quale prendo impegno di tener conto.

MASSABÒ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ. Dinanzi alle franche e leali spiegazioni date dall'onor. ministro, io non insisto ulteriormente nell'ordine del giorno che avevo presentato a nome dell'Ufficio centrale; prendo atto di queste dichiarazioni, sperando che recheranno qualche frutto.

LUCCHINI G. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI G. L'onor. ministro nelle sue dichiarazioni distinse fra conciliazioni che sono in città sede di pretura e conciliazioni che non risiedono

in città sedi di pretura; come a me interessano più particolarmente quelle che sono in città sede di pretura e siccome riconosco che per queste è più facile rimedio, mentre forse non lo è ugualmente facile per le altre, accetto per questa parte ben volentieri le sue dichiarazioni.

Mi sembra poi che l'onor. ministro nel suo secondo ragionamento dicesse che c'era anche modo di provvedere per le altre conciliature...

COCCEO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. No, no.

LUCCHINI. Forse le parole dell'onor. ministro non sono giunte precise al mio orecchio, e non insisto su questo punto. Mi limito quindi a prendere atto delle sue dichiarazioni e mi auguro che anche senza imporre un termine fisso, egli sollecitamente provvederà almeno per le conciliature che hanno sede nei capiluogo di provincia o in località sede di pretura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli onorari dei procuratori sono determinati dalla tabella unita alla presente legge.

Niun altro diritto sarà loro dovuto.

Do lettura dell'annessa tabella.

Tabella annessa al disegno di legge.

TITOLO I.

Giudizi innanzi ai conciliatori.

Art. 1.

Per l'opera prestata dai procuratori per l'intero giudizio fino alla sentenza definitiva l'onorario sarà nelle cause di valore infra le 50 lire di L. 4.
in quelle di valore superiore non potrà eccedere le L. 6.

Se non fu pronunciata sentenza definitiva l'onorario sarà rispettivamente della metà.

TITOLO II.

Giudizi innanzi ai pretori.

Art. 2.

L'onorario dovuto ai procuratori sarà, sempre quando sia stata pronunciata sentenza definitiva:

Nelle cause fino a lire 150 di valore di L. 10.

Nelle cause, in cui il valore sia superiore a lire 150, ma inferiore a lire 400, di . L. 15.

Nelle cause, superiori a lire 400 ed in quelle, di cui nell'art. 82 del Codice di procedura civile, da lire 20 a 40, da determinarsi dal pretore.

Se fu pronunciata soltanto una sentenza non definitiva, l'onorario sarà ridotto alla metà.

TITOLO III.

Giudizi avanti i Tribunali e le Corti d'appello.

SEZIONE I.

Giudizi di cognizione.

§ I. — *Cause sommarie.*

Art. 3.

Per diritto di disamina e d'informazioni L. 10.
Questo diritto è dovuto una sola volta per ogni grado di giurisdizione.

Art. 4.

Per la compilazione dell'atto di citazione, della domanda riconvenzionale o di chiamata in garanzia e della comparsa d'intervento in causa. L. 10.

Lo stesso diritto compete per ogni atto di offerta reale, di richiesta od offerta di prezzo o di merci, e di ricasazione di funzionari e di periti.

Art. 5.

Per ogni decreto ottenuto dal magistrato senza citazione dell'altra parte . . . L. 3.

E per ogni ordinanza o provvedimento in seguito a citazione dell'altra parte . . L. 5.

Art. 6.

Per ogni richiesta:

a) di notificazione di un atto ad una o più persone;

b) per iscrizione di una causa a ruolo e per la riassunzione fatta con biglietto;

c) di certificati o di copie da rilasciarsi da pubblici uffici;

d) d' inserzione nel giornale ufficiale o degli annunci giudiziari o su altri giornali;

e) di legalizzazione di documenti e pel loro deposito L. 3.

Art. 7.

Per ogni rinvio della causa. . . . L. 2.

Art. 8.

Per ogni comparsa conclusionale . L. 10.
Per le comparse aggiunte e per ogni nota o postilla dopo l'udienza L. 5.

Art. 9.

Per la formazione in fascicoli degli atti e dei documenti, nonchè per la redazione dell'indice di essi e della nota delle spese . . . L. 5.

Art. 10.

Per l'assistenza alla causa ed alla discussione, se è intervenuta sentenza definitiva L. 10, se invece altra sentenza o si tratti di causa contumaciale L. 5.

Art. 11.

Per diritto di spedizione. L. 5.

Art. 12.

Per sessioni informative con il cliente L. 10. Eguale diritto è dovuto per il carteggio col medesimo quando non risegga nello stesso comune od in altro limotrofo.

Tali diritti competono una sola volta per ogni grado di giurisdizione.

Art. 13.

Per la proposta di querela di falso quando la dichiarazione sia fatta dal procuratore. L. 5.

Art. 14.

Per attendere alla liquidazione ed al pagamento della tassa di registro di qualunque sentenza L. 5.

§ II.

Cause formali.

Art. 15.

Oltre gli onorari indicati nel paragrafo precedente saranno dovuti quelli indicati negli articoli seguenti.

Art. 16.

Per ogni costituzione di procuratore tanto dell'attore che del convenuto qualunque sia il numero dei clienti rappresentati. . . L. 5.

Art. 17.

Per ogni comparsa difensiva dopo la costituzione di procuratore L. 10.

Art. 18.

Per il deposito nella cancelleria degli atti della causa e dei documenti L. 3.

TITOLO IV.

Procedimenti esecutivi.

—

SEZIONE I.

Esecuzioni mobiliari.

Art. 19.

Per la richiesta di una seconda copia in forma esecutiva. L. 3.

Art. 20.

Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo ai debitori od agli eredi di essi L. 3.

Art. 21.

Per ottenere l'autorizzazione a procedere al sequestro o ad altri atti conservativi . L. 10

Art. 22.

Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire il pignoramento immediatamente dopo la notificazione del precetto o la notificazione della sentenza L. 5.

Art. 23.

Per la compilazione del precetto mobiliare compresa la richiesta della relativa notificazione L. 10

Art. 24.

Per ottenere la fissazione del giorno della vendita mobiliare compresa la compilazione e presentazione della relativa domanda . L. 5.

Art. 25.

Per compilare l'atto di opposizione . L. 5

Art. 26.

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo quando si faccia d'accordo fra le parti:

se il prezzo non superi le lire 500 L. 10

se superi le 500 ma non le 1000 lire L. 20

se superi le lire 1000 ma non le 5000 L. 30

se superi le lire 5000 L. 40

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di L. 10

Art. 27.

Quanto ai giudizi in seguito di pignoramento o sequestro presso terzi e di assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari verranno attribuiti gli onorari rispettivamente dovuti giusta i titoli II e III, secondo l'autorità giudiziaria innanzi la quale vengono trattati.

SEZIONE II.

Giudizi di espropriazione.

Art. 28.

Oltre i diritti per le notificazioni del titolo esecutivo, di cui nella sezione precedente saranno dovuti quelli contemplati negli articoli che seguono.

Art. 29.

Per la compilazione del precetto immobiliare L. 10

Lo stesso diritto compete per il precetto per la vendita delle navi.

Art. 30.

Per la trascrizione del precetto. . . . L. 5

Art. 31.

Per il ricorso al presidente del tribunale per la nomina di un perito per la stima dei beni da subastarsi. L. 3

Art. 32.

Per l'inserzione nel giornale degli annunci giudiziari dell'estratto dell'istanza per la stima L. 3

Art. 33.

Per l'atto di offerta di qualunque creditore iscritto per i beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sottoscrivere dal procuratore L. 5

Art. 34.

Per eseguire il deposito nella cancelleria insieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di citazione, per promuovere la vendita. L. 3

Art. 35.

Per ottenere dal presidente l'ordinanza con la quale si stabilisce l'udienza per l'incanto L. 5

Art. 36.

Per curare la notificazione della sentenza di spropriazione e la prescritta annotazione della medesima in margine della trascrizione del precetto. L. 5.

Art. 37.

Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni comprese le indicazioni da darsi agli uscieri a termine dell'articolo 235 del regolamento, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'art. 669 del Codice di procedura civile . . L. 10.

Art. 38.

Per l'autentica delle copie del bando stampato e per ciascuna di esse . . . L. 0 50

Art. 39.

Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunci giudiziari. . . L. 5.

Art. 40.

Per eseguire nella cancelleria il deposito, di cui negli articoli 672 e 667 del codice di procedura civile L. 3.

Art. 41.

Per assistere all'incanto a nome del creditore istante, qualunque sia il prezzo dello stabile venduto L. 10.

Art. 42.

Per offrire all'incanto per conto del creditore istante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi, se lo stabile venduto non eccede le lire 1000 L. 10
 sino a lire 3000 » 20
 sino a lire 10,000 » 30
 per ogni maggiore somma il diritto non potrà essere superiore a L. 40

Art. 43.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto . . . L. 5.

Art. 44.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di procuratore . L. 5.
 I diritti, di cui ai tre numeri precedenti, non possono essere ammessi in ripetizione che a carico delle persone rappresentate.

Art. 45.

Per depositare nella cancelleria i titoli comprovanti l'adempimento delle condizioni della vendita L. 3.

Art. 46.

Per la notificazione al procuratore del creditore della dichiarazione d'aver appellato o voler appellare da sentenza in causa di separazione di beni immobili L. 3.

Art. 47.

Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della vendita coi documenti giustificativi L. 10.

Art. 48.

Per esaminare nella cancelleria le domande ed i documenti prodotti L. 5.
 fino a dieci domande; con l'aumento di L. 1.
 per ogni altra, oltre il numero di dieci.

Art. 49.

Per esaminare lo stato di graduazione proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti L. 10.

Art. 50.

Per comparire davanti il giudice delegato e quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore due L. 10
 Per il maggior tempo impiegato si esigerà il diritto di vacanza.
 Il giudice delegato dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato; in difetto non si potrà eccedere il diritto sovra fissato.

Art. 51.

Per la notificazione, che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debba fare agli interessati affinchè possano contraddire alla sua domanda L. 3

Art. 52.

Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione
 se non vi sono contestazioni . . L. 5
 se vi sono contestazioni . . . » 10

Art. 53.

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo nelle esecuzioni immobiliari, quando si faccia d'accordo fra le parti
 se il prezzo da distribuire non super le L. 500 L. 10
 se superi le L. 500 ma non le L. 1000 L. 20
 se superi le L. 1000 ma non le L. 5000 L. 30
 se superi le L. 5000 L. 40
 In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di L. 10

Art. 54.

Per ottenere dal giudice delegato la nomina di un perito onde procedere alla liquidazione del credito delle parti L. 5

Art. 55.

Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella cancelleria . . L. 5

Art. 56.

Per ottenere dal cancelliere la nota di collocazione nel caso di liquidazione d'accordo delle parti, ovvero nel caso non siavi reclamo contro la liquidazione del perito . . . L. 3

Art. 57.

Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, è dovuto un diritto complessivo di L. 10

Art. 58.

Per l'istanza del compratore diretta ad ottenere dal tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi . . . L. 5

Pari diritto sarà dovuto per consimile istanza, fatta da qualunque interessato, per ottenere il detto provvedimento dallo stesso tribunale.

TITOLO V.

Giudizi arbitrali.

Art. 59.

Nelle controversie innanzi gli arbitri saranno dovuti ai procuratori per gli atti, che abbiano luogo, gli stessi onorari stabiliti nei titoli precedenti secondo la competenza per ragione di valore.

TITOLO VI.

Procedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 60.

Nelle materie da trattarsi in Camera di consiglio è dovuto al procuratore dal proprio cliente l'onorario di L. 40 per tutta l'opera occorrente dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia pel provvedimento definitivo.

TITOLO VII.

Onorari per atti stragiudiziali.

Art. 61.

Oltre il rimborso delle spese effettive giustificate, saranno dovute ai procuratori dai propri clienti gli onorari stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 62.

Per ogni consultazione o conferenza col cliente in corso di causa, diversa da quelle previste dall'art. 12, ovvero su affari stragiudiziali, esclusi i brevi colloqui per semplici informazioni L. 5

Se la conferenza avrà ecceduto il tempo di un'ora, per ogni altra ora di più . . . L. 5

Art. 63.

Per far bollare, registrare o legalizzare un documento qualsiasi, o contemporaneamente più documenti relativi allo stesso affare, compresa, qualora occorra, la compilazione della denuncia del contratto verbale . . L. 2 50

Se i documenti provengono dall'estero o debbono essere spediti all'estero L. 5

Art. 64.

Per estrarre, sulle indicazioni della parte, documenti da archivi od uffici pubblici o notari L. 5

Qualora, per mancanza di esatte indicazioni, occorra una ricerca di oltre un'ora . L. 10

Art. 65.

Per visione o studio di documenti presso detti archivi od uffici. L. 5

Se per tale studio occorranò più di due ore, per ogni ora di più L. 2 50

Art. 66.

Per attendere ed assistere ad atti di esecuzione, di rilascio d'immobili, di sequestro e simili L. 10

Se occorranò più di due ore, per ogni ora di più L. 5

Art. 67.

Per eseguire il deposito del decimo e delle spese, e ritirarlo, ove ne sia il caso . L. 5

Art. 68.

Per offrire agl'incanti, qualunque sia il numero dei lotti, l'onorario di vacanza in ragione di L. 8 per ogni due ore, dedotto, qualora l'offerta si faccia dal procuratore della parte istante, il diritto di assistenza agl'incanti, di cui nell'articolo 41.

Quest'onorario sarà raddoppiato quando l'offerta, qualunque sia il numero dei lotti superi le L. 50,000.

Art. 69.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso, ove occorra, il deposito del mandato speciale L. 5

Art. 70.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita L. 5

Art. 71.

Per ottenere e ritirare dalla cancelleria i mandati di pagamento L. 5

Art. 72.

Per ottenere dal giudice delegato l'ordinanza di cancellazione d'iscrizioni ipotecarie e trascrizioni, o di riduzione della ipoteca a favore della massa dei creditori, qualunque sia il numero dei provvedimenti all'uopo emessi L. 10 se il numero delle iscrizioni o trascrizioni da cancellarsi non sia superiore a cinque. Per ogni altra cancellazione d'iscrizione. . L. 2

Art. 73.

Per la compilazione e la presentazione o l'invio di una domanda di cancellazione d'iscrizioni ipotecarie. L. 2 50

Art. 74.

Per la compilazione di note ipotecarie, compresa la presentazione o l'invio di esse al conservatore delle ipoteche L. 10

Art. 75.

Per compilare e far pubblicare una inserzione nel giornale ufficiale o degli annunci giudiziari L. 5

Art. 76.

Per la compilazione di un atto qualunque stragiudiziale di protesta, diffida, licenza e simili, compresa la richiesta di notificazione dell'atto stesso L. 5

Art. 77.

Per compilare una denuncia di successione ad attendere alla liquidazione della relativa tassa l'onorario di vacanza indicato nell'articolo 86.

Se il valore dell'attivo ereditario netto superi le lire 100 mila, l'onorario di vacanza sarà raddoppiato.

Art. 78.

Per assistenza ad atti di notorietà, di accettazione o rinuncia di eredità, di presentazione di un testamento e simili, nonchè a stipulazione di contratti, ad operazioni di divisione stragiudiziale e d'inventario, ad opposizioni e remozioni di sigilli, a perizie stragiudiziali e simili L. 10

Se l'assistenza si sia protratta oltre due ore, per ogni ora successiva L. 5

Art. 79.

Per curare la semplice notificazione di atti trasmessi da altre città, compreso il relativo ritiro e rinvio L. 5

Art. 80.

Per compilare e presentare una dichiarazione di credito nella procedura di fallimento . L. 5

Art. 81.

Per assistere alle assemblee dei creditori L. 8
Se l'assemblea si protrae oltre due ore, per ogni ora successiva L. 4

Art. 82.

Per ottenere l'ordinanza di rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, compresa la compilazione della relativa citazione e la richiesta di notificazione della medesima, nonchè l'assistenza all'udienza innanzi al Presidente L. 10

Questo diritto sarà di L. 5 pel procuratore che comparisca a nome della parte citata per aderire alla domanda o per contraddirvi.

Art. 83.

Per corrispondenza col proprio cliente relativamente ad affari stragiudiziali L. 150 per ogni lettera scritta dal procuratore, oltre il diritto di consultazione di cui nell'articolo 61, qualora l'importanza della lettera lo esiga.

TITOLO VIII.

Vacazioni e diritti di copia.

Art. 84.

Le vacanze dei procuratori sono di ore due, ed il diritto per ognuna di esse è innanzi ai pretori di L. 2
e di L. 5
innanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello.

Il diritto di vacanza è dovuto dalla parte condannata alle spese:

a) per l'assistenza agli esami davanti un giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatori presentati al giudice esami-

nate, e generalmente a tutto ciò che debba riferirsi al verbale dell'esame, ed ai giuramenti;

b) per l'intervento agli accessi giudiziali;

c) per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verifica delle scritture ed all'istruzione per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nei precedenti titoli, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia, purchè questa segua alla presenza del giudice delegato.

Se non havvi la presenza del giudice, il diritto di vacanza non è ammesso in taxa a carico della parte condannata;

d) per l'assistenza delle operazioni del notaio commesso per la divisione;

e) per la discussione dello stato di graduazione davanti al giudice delegato, oltre le prime due ore per le quali è stabilito lo onorario indicato nell'articolo;

f) per concertare, d'accordo con le parti o dei loro rappresentanti, la liquidazione dei rispettivi crediti davanti al giudice delegato;

g) per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il giudice, potrà da questo, sul conforme avviso degli intervenuti, essere ammessa una taxa da lire 5 a lire 20 a favore del procuratore dell'istante, ed in caso di contestazione sarà fissata dal tribunale, con che però non si eccedano le lire 25.

Art. 85.

Non potranno essere ammesse più di quattro vacanze al giorno.

Il diritto di vacanza non si divide che per metà, e, trascorsa l'ora, si esige il dritto per intero.

Gli atti e verbali per i quali siano dovute le vacanze dovranno indicare le ore dell'apertura e della chiusura di essi. Diversamente sarà dovuta una sola vacanza.

Art. 86.

Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse, nonchè di qualsiasi altra copia da comunicarsi o notificarsi saranno dovuti centesimi trenta (30) per ogni pagina di scrittura, osservato il disposto dell'art. 1° della legge 10 aprile 1892, n. 191 e le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudiziarie.

Nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della causa, non è dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione è raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione della causa.

Tali maggiori diritti non sono però ripetibili, qualora non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla parte avversa, per mezzo della cancelleria, nel momento stesso in cui se n'è fatta la comunicazione ai magistrati.

Art. 87.

Quando le copie delle citazioni o di altri atti siano fatte dai procuratori innanzi ai tribunali e alle Corti, competerà ad essi per due terzi ed all'uscire per l'altro terzo il diritto di copia di centesimi trenta.

TITOLO IX.

Giudizi penali.

Art. 88.

Nei giudizi penali al procuratore, che rappresenta la parte civile, sono dovuti gli onorari stabiliti per gli atti analoghi in materia civile, e, qualora la causa duri più di una udienza, egli avrà diritto per le udienze successive alle vacanze rispettivamente stabilite dall'art. 85 per i giudizi innanzi i tribunali e le Corti di appello.

Ai procuratori, che nelle cause penali compiano ufficio di avvocato, saranno dovuti soltanto gli onorari che spetterebbero a questo ultimo.

Nei giudizi penali innanzi ai pretori l'onorario sarà da questi determinato. Non potrà però essere superiore alle lire 40.

(Approvato).

Art. 2.

Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10 della unita tabella, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nelle stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore.

(Approvato).

Art. 3.

Gli onorari di procuratore nei giudizi innanzi i tribunali e le Corti di appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli di esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla metà, quando il valore della causa o dell'affare sia inferiore alle lire duemila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinquemila.

Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei procedimenti esecutivi si avrà riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire è minore, a quest'ultima somma.

Nelle cause di valore indeterminato non si farà luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari.

(Approvato).

Art. 4.

Per i giudizi, cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteca, saranno dovuti gli onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali ed alle Corti di appello, per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV e V dell'unita tabella sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge o dalla tabella ad essa unita nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti.

(Approvato).

Art. 6.

Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale l'assistenza o la rappresentanza delle parti potrà soltanto essere assunta:

a) Nei comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori eser-

centi, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro, che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale.

b) Nei comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente.

(Approvato).

MASSABÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ, *relatore*. Debbo informare il Senato che a proposito di quest' art. 6 è pervenuta una petizione da parte di alcune ditte commerciali della città di Venezia, le quali fanno istanza perchè quest' articolo 6 sia modificato nel senso che si conceda libertà alle parti nei giudizi commerciali, e specialmente in quelli cambiari, di potersi valere, a loro piacimento, o dei procuratori legali o anche dei liberi esercenti e ciò per non intralciare la celerità dei giudizi. Ma l' Ufficio centrale è d' avviso che non si possano accogliere queste petizioni per due ragioni. La prima perchè provvede sufficientemente alle esigenze di queste ditte la disposizione dell' articolo 10 la quale permette non solo alle parti di comparire in persona, ma di fare comparire in vece loro, agenti o procuratori generali; dimodochè niente impedisce che queste ditte commerciali, per l' esazione di piccoli crediti o di vaglia cambiari, non possan valersi della facoltà di cui all' art. 10. L' altra ragione sta in ciò che questi signori petenti partono dal falso presupposto che la disposizione dell' ultimo capoverso dell' art. 7 contenga l' abilitazione anche rispetto alle preture rurali, mentre si stende a tutte; e quindi anche alle preture urbane, sede di tribunali, possono essere ammessi gli abilitati di cui all' art. 7. Per tutte queste considerazioni l' Ufficio centrale è del parere di non accogliere la petizione inoltrata dalle ditte commerciali di Venezia, e perciò propone che si approvi l' articolo come venne proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l' Ufficio centrale propone, per la petizione di cui ha parlato il relatore, l' ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 7.

L' abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera *b* dell' articolo precedente, non potrà essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le autorità giudiziarie.

La domanda per l' abilitazione dovrà, con i documenti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del tribunale da cui dipenda la pretura presso la quale si voglia essere ammessi al patrocinio. Su la domanda pronunzierà il tribunale in Camera di consiglio sentito il procuratore del Re ed il Consiglio di disciplina dei procuratori.

Degli iscritti presso ciascuna pretura sarà formato un albo che sarà affisso nella sala di udienza.

L' abilitazione all' esercizio presso una pretura varrà anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. A proposito dell' ultimo capoverso dell' art. 7 è giunta una petizione da parte dei liberi esercenti presso le preture di Napoli, i quali vorrebbero la libertà di potere esercitare non solamente in tutte le preture dipendenti da quel tribunale, ma in tutte le preture del Regno. Ora l' Ufficio centrale è d' avviso di opporsi a questa istanza, perchè questi liberi esercenti, che non hanno titoli legali, sono appena tollerati e non si possono paragonare a chi è rivestito di titoli legali e che è iscritto nell' Albo degli avvocati e procuratori. Che siano dunque messi alla pari non può ammettersi, tanto più che la legge sui procuratori ammette un diritto circoscritto al tribunale. La domanda potrebbe ammettersi perciò che riguarda il diritto penale, ma qui non siamo in materia di diritto penale. Per queste ragioni l' Ufficio centrale propone che non si tenga conto della petizione presentata dai liberi esercenti delle preture di Napoli e sia invece approvato l' art. 7 come è stato presentato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone sulla petizione ricordata dal relatore, l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Non facendosi altre osservazioni pongo ora ai voti l'articolo 7.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 8.

Coloro che all'attuazione della presente legge abbiano per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture potranno ottenere l'abilitazione a proseguire detto patrocinio, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purchè provino la loro condotta incensurata.

(Approvato).

Art. 9.

Sulla richiesta del procuratore del Re e sentito il Consiglio di disciplina dei procuratori il tribunale potrà ordinare la sospensione temporanea od interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi a norma dell'art. 6, quando si verifichi alcuna delle cause di esclusione o di incapacità, di cui all'articolo precedente, ovvero quando il patrocinio non sia esercitato con probità e delicatezza.

Dai decreti del Tribunale relativi alle abilitazioni come da quelli di sospensione o di interdizione potranno l'interessato ed il procuratore del Re reclamare alla Corte di appello, entro un mese dal giorno in cui siano stati loro comunicati per mezzo della cancelleria.

Le deliberazioni del tribunale come quelle della Corte saranno prese in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, previa citazione all'interessato, che potrà anche farsi rappresentare.

(Approvato).

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano al coniuge e ai parenti in linea retta, al fratello e a coloro che nei giudizi innanzi i pretori compaiano in qualità di amministratori o di agenti, in virtù di un mandato generale

per tutti gli affari del mandante, rilasciato per atto pubblico, di data anteriore di tre mesi almeno all'inizio del giudizio.

(Approvato).

Art. 11.

Nei giudizi avanti i conciliatori le competenze che possono liquidarsi ai mandatari delle parti, quando questi non siano laureati in legge, notai o procuratori o abilitati al patrocinio davanti i pretori, dovranno essere ridotte alla metà degli onorari stabiliti nell'art. 1 dell'unita tabella.

(Approvato).

Art. 12.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al patrocinatore nominato d'ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo dalla legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II della parte II della tariffa in materia civile approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, e tutte le altre contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Si procederà poi in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di progetti di legge.

COCCO ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. D'incarico del ministro del tesoro ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati; l'uno riflette lo « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 »; l'altro riguarda l'« Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1901

proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 17 dicembre 1900 ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, i quali avranno corso a termini del regolamento.

Ora do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 15:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 164);

Ricostituzione in comune autonomo del soppresso comune di Barlassina (N. 168);

Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture (N. 160).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 151,700 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 184);

Emissione di nuovi buoni del Tesoro a lunga scadenza, in sostituzione dei certificati nominativi definitivi trentennali, emessi in virtù delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888 (N. 185);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 123);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 124);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 195).

Avverto i signori senatori che gli Uffici sono convocati per domani, alle ore 15.

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1901 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche